

**DELIBERAZIONE 3 APRILE 2014  
150/2014/A**

**INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO DI UN INDIRIZZO DI POSTA  
ELETTRONICA CERTIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 aprile 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09);
- la legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito: legge 221/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr).

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione GOP 35/08 ha istituito l'anagrafica dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas assoggettati ai poteri di regolazione nella competenza dell'Autorità con lo scopo, tra l'altro, di definire e organizzare il flusso di informazioni strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tale fine ha posto l'obbligo sui soggetti indicati di inviare e mantenere aggiornate le proprie principali informazioni anagrafiche, tra le quali vi è l'indirizzo di posta elettronica;
- a seguito del trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, la deliberazione 347/2012/R/idr ha esteso gli obblighi di accreditamento all'anagrafica degli operatori anche ai gestori di servizio idrico integrato;
- con l'evolversi delle forme di comunicazione è oggi disponibile la Posta Elettronica Certificata (PEC) che è una tipologia particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, che permette di dare a un messaggio di posta

elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale, garantendo così il non ripudio; anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente, oppure criptato, garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità;

- proprio al fine di migliorare il flusso di informazioni con gli operatori regolati e grazie alle caratteristiche di sicurezza garantite, l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni ufficiali dall'Autorità verso gli operatori regolati comporterebbe notevoli benefici in termini di certezza delle comunicazioni e notevoli risparmi in termini di risorse impiegate;
- l'utilizzo della PEC non comporta oneri aggiuntivi per i soggetti regolati, in quanto nella legge italiana esistono già disposizioni che prevedono l'obbligo per le imprese di dotarsi di PEC; infatti la legge 2/09 ha introdotto l'obbligatorietà della PEC per le imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti agli Ordini, così come per gli Enti pubblici, che sono tenuti a pubblicare i propri indirizzi PEC sull'Indice delle PA; la legge 221/12 ha poi esteso il medesimo obbligo alle imprese individuali.

#### **RITENUTO CHE:**

- al fine di migliorare il flusso di informazioni con i soggetti regolati e di ottenere risparmi di risorse sia necessario che l'Autorità disponga di almeno un indirizzo di PEC per ogni soggetto iscritto all'Anagrafica Operatori;
- sia opportuno non prevedere la pubblicazione di tale indirizzo PEC sul sito internet dell'Autorità, ove risultano già pubblicati i riferimenti dei soggetti iscritti all'Anagrafica Operatori, ai quali possono pertanto rivolgersi eventuali terzi interessati a conoscere il soprammenzionato indirizzo

#### **DELIBERA**

1. di inserire, in calce al comma 1 dell'articolo 4 della deliberazione GOP 35/08 il testo seguente: "(xvi) indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)";
2. di prevedere che, che in conseguenza di quanto previsto al punto precedente, entro e non oltre il 15 giugno 2014, tutti i soggetti attualmente presenti nell'Anagrafica Operatori forniscano l'indirizzo PEC;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione GOP 35/08 nella versione risultante dalle modifiche di cui al punto 1 sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

3 aprile 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*